

(N. 1778)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1956 (V. Stampato N. 1978)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1956

Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gen-
naio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi relativi al programma di assistenza conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica concluso in Roma il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

1) Scambio di Note in merito alla assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani richiesti dagli Stati Uniti d'America per programmi di aiuto ad altri Paesi. Roma, 7 gennaio 1955;

2) Scambio di Note per l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli per dollari 15.520.000 da parte della « Foreign Operations Administration » (F.O.A.). Roma, 11 febbraio 1955;

3) Scambio di Note relativo all'assegnazione di prodotti agricoli americani all'Italia per un valore di dollari 18.500.000 in base alla Sezione 550 della legge di Sicurezza Mutua degli Stati Uniti d'America del 1951 (*Mutual Security Act of 1951*) e successivi emendamenti. Roma, 19 maggio 1955;

4) Accordo relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al titolo I dell'*Agricultural Trade Development and Assistance Act* del 1954 e relativo Scambio di Note. Roma, 23 maggio 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data in cui essi sono stati conclusi.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione del prestito previsto al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 23 maggio 1955, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALLO SCAMBIO DI CARBONE AMERICANO CONTRO PRODOTTI ITALIANI — ROMA 7 GENNAIO 1955

N° 22/00024.

Signor HENRY J. TASCA

*Ministro Affari Economici**Direttore dell'United States Operations Mission — Roma.*

Roma, li 7 gennaio 1955.

Signor Ministro,

Il mio Governo ha preso nota del programma del Governo degli Stati Uniti per l'esportazione di carbone a Paesi amici con l'intesa che il Paese ricevente del carbone apra un conto speciale nella propria valuta, disponibile per il pagamento di quelle esportazioni a quei Paesi da designarsi dal Governo degli Stati Uniti. Con riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i rappresentanti dei due Governi circa il desiderio del mio Governo di partecipare al suddetto programma, ho l'onore di confermare l'intesa raggiunta come risultato di tali conversazioni.

1. — Il Governo degli Stati Uniti stabilirà un programma secondo il quale il Governo italiano potrà acquistare negli Stati Uniti combustibili solidi di ogni tipo e qualità che gli possano occorrere e trasportarli in Italia.

2. — L'esecuzione del programma avrà luogo mediante una serie di « procurement authorizations » rilasciate dal Governo degli Stati Uniti su richieste specifiche del Governo italiano, accettabili dal Governo degli Stati Uniti, per l'importazione di carbone statunitense, con indicazione specifica dei tipi e quantitativi di carbone desiderato.

3. — Il Governo italiano prenderà adeguati provvedimenti affinché le importazioni di carbone statunitense in base a questo programma non sostituiscano le importazioni normali di carbone che l'Italia effettua dagli Stati Uniti o dai Paesi amici degli Stati Uniti.

4. — Il Governo italiano, riguardo al carbone fornito a seguito delle autorizzazioni citate più sopra, depositerà, in un conto speciale al nome del Governo italiano, in base a notifica dell'esborso in dollari da parte del Governo degli Stati Uniti in relazione al carbone acquistato dal Governo italiano, un importo in valuta locale equivalente a tali pagamenti

in dollari. Il controvalore da depositarsi sarà determinato, in ogni caso, in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno del mese cui si riferisce la notifica che sarà fatta al Governo italiano dal Governo degli Stati Uniti.

5. — Il Governo italiano fornirà al Governo degli Stati Uniti i dati e le informazioni che potranno essere richiesti sulla situazione del conto speciale in valuta locale descritto al paragrafo 4 e permetterà ispezioni amministrative relative al conto stesso.

6. — Il Governo italiano darà assicurazioni che almeno il 50 per cento del tonnellaggio su linee regolari ed almeno il 50 per cento di quello sui « tramps » di ogni P. A. sarà trasportato su navi della Marina mercantile degli Stati Uniti.

7. — Il Governo degli Stati Uniti è d'accordo che il Governo italiano non dovrà depositare nel conto speciale descritto al paragrafo 4 il controvalore in valuta locale dei maggiori costi di trasporto provenienti dalla differenza fra i tassi di nolo esistenti sul mercato delle navi commerciali statunitensi e quelli delle navi commerciali di altra bandiera.

8. — Il Governo italiano userà i fondi depositati nel conto speciale ai sensi del paragrafo 4 per fornire prodotti acquistati in Italia a Paesi specificati dagli Stati Uniti, senza alcuna discriminazione di prezzo o di altro genere compresa quella di disponibilità per la esportazione; permetterà la esportazione di tali prodotti come per altri acquisti effettuati in Italia con qualsiasi divisa. I pagamenti agli esportatori italiani per i prodotti acquistati secondo questo programma saranno prontamente effettuati secondo i termini degli accordi commerciali o degli ordinativi d'acquisto applicabili in ciascun caso.

9. — I due Governi concluderanno gli accordi integrativi eventualmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi di questo accordo.

Ho l'onore di proporre che, qualora le intese di cui sopra siano accettabili dal Governo degli Stati Uniti, questa Nota e la vostra risposta di adesione costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della vostra risposta.

Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

E. VANONI.

AMERICAN EMBASSY

The Honorable Senator EZIO VANONI

Minister of the Budget - Via XX Settembre — Rome.

January, 7, 1955.

Dear Mr. Minister:

I have the honor to acknowledge receipt of your letter of January 7 in the following terms:

« My Government has taken note of the program of the Government of the United States contemplating the export of coal to friendly

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

countries under arrangements whereby the coal recipient country establishes a special account in its currency available for payment for such exports from that country to such other countries as the Government of the United States may designate. Referring to discussions which have been taking place between representatives of our two governments concerning the desire of my Government to participate in the above program, I have the honor to confirm the understandings which have been reached as a result of these discussions.

1. — The Government of the United States will establish a program whereby the Government of Italy may purchase in the United States solid fuel of any type or quality that it may desire, and transport the same to Italy.

2. — The program contemplates for its execution a series of procurement authorizations issued by the Government of the United States, based upon specific requests by the Government of Italy acceptable to the Government of the United States for the import of United States coal specifying amounts and types of coal desired.

3. — The Government of Italy will take appropriate steps to assure that imports of United States coal under this program will not displace normal imports of coal by Italy from the United States and countries friendly to the United States.

4. — The Government of Italy with respect to coal furnished under authorizations referred to above, will deposit into a special account in the name of the Government of Italy upon notification of dollar disbursement by the Government of the United States for coal purchased by the Government of Italy an amount of lira equivalent to U. S. dollar disbursements at the official rate of exchange prevailing on the last day of the month of the disbursement period covered by each FOA notification report.

5. — The Government of Italy will furnish to the Government of the United States such reports and information and allow such inspection of records as the latter may from time to time request concerning the status of the special account of lira described in paragraph 4.

6. — The Government of Italy will assure 50 percent of the liner tonnage and at least 50 percent of the tramp tonnage on each procurement authorization will move in United States commercial vessels.

7. — The Government of the United States agrees that the Government of Italy shall not be required to deposit in the special account described in paragraph 4 the lira countervalue of the higher transport costs attributable to the difference between the market rate of United States flag commercial vessels and those of other commercial vessels.

8. — The Government of Italy will use the lira deposited in the special account pursuant to paragraph 4 to supply such goods purchased in Italy to such countries as the Government of the United States may designate and without any discrimination as to price or otherwise, including availability for export, compared with other foreign purchases in Italy using any currency. Payments to Italian exporters for goods pro-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cured under this program will be made as promptly as possible in accordance with the terms of the commercial contracts or the purchase orders applicable to each case.

9. — The two governments will conclude such additional arrangements as may be necessary to carry out the objectives of this agreement ».

I am pleased to inform you that the Government of the United States is agreeable to all of the terms and conditions set forth above.

Accept, Mr. Minister, the renewed assurance of my highest consideration.

Sincerely yours,

Director United States Operations

Mission to Italy

HENRY J. TASCA

**SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER
L'ASSEGNAZIONE ALL'ITALIA DI 15.520.000 DI DOLLARI DA PARTE
DELLA FOREIGN OPERATIONS ADMINISTRATION (F. O. A.) — ROMA,
11 FEBBRAIO 1955**

AMERICAN EMBASSY

ROME

His Excellency MARIO SCELBA

Prime Minister of the Republic of Italy — Rome

11 February 1955.

Excellency :

I have the honor to refer to the conversations which have recently taken place between representatives of our two Governments relating to Defense support Aid for Italy in fiscal year 1955 in order to promote the purposes of the Mutual Security Act of 1954. The United States Government is prepared to grant dollars 15,520,000 to the Italian Government for this purpose from Mutual Security Funds appropriated for fiscal year 1955 on the following basis.

(1) The whole of the dollars 15,520,000 to be allotted by the Government of the United States will be subject to the normal import programming and control procedures established under the Mutual Security Act of 1954, and the Economic Cooperation Agreement of June 28, 1948 as amended between the United States and Italy.

(2) Except for the commodities, if any, imported into Italy under the preceding paragraph within the terms of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, the lire counterpart, of the foregoing dollars 15,520,000 will be deposited, released, and accounted for according to the normal procedures provided in the governing agreements between the United States and Italy. Insofar as the commodities imported into Italy under the preceding paragraph are sales within the terms of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, the local currencies resulting from such sales shall be deposited to the account of the United States Government.

(3) Except as may otherwise be provided for by agreement between the United States and Italy, the counterpart held to the account of the Italian Government is to be used to build roads and other productive public works basic to the development of the economy of Southern Italy, thereby creating new short and long-term employment possibilities for depressed areas. Similarly, except as may be otherwise pro-

vided for by agreement between the United States and Italy, the local currencies deposited to the account of the United States from Section 402 sales under the Mutual Security Act of 1954 will be granted to the Government of Italy for the purposes described in the preceding sentence.

(4) The projects specified in paragraph 3 will be administered so as to strengthen free labor. To this end, the contractors must be willing to treat with free trade unions as the representatives of the workers on the projects. The contractors must also observe as a minimum the labor conditions and wage rates established in national wage contracts for the categories of workers involved and comply with existing social security legislation and other legislation pertaining to the protection of workers.

(5) The Italian Government will take all necessary action to publicize fully the use of United States grants and/or counterpart.

(6) Revision of these terms will be subject to consultation and agreement between the Italian Government and the United States Government.

The United States Government would appreciate receiving confirmation that the foregoing terms and conditions are acceptable to the Italian Government.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

CLARE BOOTHE LUCE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

N. 22/00184

S. E. CLARE BOOTHE LUCE

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — Roma.

Roma, 11 febbraio 1955

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che si sono recentemente svolte tra i rappresentanti dei nostri due Governi in merito al « Defense Support Aid » all'Italia nell'anno finanziario 1954-55, allo scopo di promuovere gli obiettivi del « Mutual Security Act » del 1954.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A questo scopo, il Governo degli Stati Uniti è disposto a concedere dollari 15.520.000 al Governo italiano sui fondi « Mutual Security », stanziati per l'anno finanziario 1954-55, sulla base delle seguenti intese:

1) Le assegnazioni dell'intera somma di dollari 15.520.000 da parte del Governo degli Stati Uniti saranno soggette alle normali procedure di programmazioni delle importazioni e di controllo, stabilite dal Mutual Security Act del 1954 e dall'Accordo di Cooperazione Economica del 28 giugno 1948 e successivi emendamenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.

2) Tranne che per le merci eventualmente importate in Italia in base ai paragrafi precedenti, alle condizioni indicate dalla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, il controvalore in lire dei predetti dollari 15.520.000 verrà depositato, sbloccato e contabilizzato, secondo le procedure normali previste dagli accordi vigenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.

Nella misura in cui le merci importate in Italia in base al paragrafo precedente sono costituite da vendite, ai termini della Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, la valuta locale risultante da tali vendite sarà depositata sul conto del Governo degli Stati Uniti.

3) Ad eccezione di quanto può essere diversamente disposto mediante accordo fra gli Stati Uniti e l'Italia, il controvalore accreditato a favore del Governo italiano è destinato ad essere usato per costruire strade ed altre opere pubbliche produttive, fondamentali per lo sviluppo dell'economia dell'Italia meridionale, in modo da creare così nuove possibilità di occupazione, a breve e a lunga scadenza, per le aree depresse. Analogamente, eccetto quanto possa essere diversamente disposto attraverso accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia, la valuta locale depositata in nome degli Stati Uniti e proveniente dalle vendite di cui alla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, verrà concessa al Governo italiano per gli scopi indicati nel presente paragrafo.

4) I piani specificati nel paragrafo 3) verranno attuati in modo da rafforzare il libero lavoro. A questo scopo i datori di lavoro debbono essere disposti a trattare con i sindacati liberi quali rappresentanti dei lavoratori assunti per l'esecuzione di tali piani. I contraenti debbono anche osservare come minimo le condizioni di lavoro e i salari stabiliti nei contratti di lavoro nazionali per le categorie di lavoratori interessati e uniformarsi alla vigente legislazione di previdenza sociale e a ogni altra legge relativa alla protezione dei lavoratori.

5) Il Governo italiano prenderà ogni opportuna misura per dare piena pubblicità all'uso che esso farà dei fondi concessi dagli Stati Uniti e/o alla rispettiva contropartita.

6) La modifica dei termini di cui sopra sarà oggetto di consultazione e di accordi fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti.

Il Governo degli Stati Uniti gradirà ricevere conferma che i termini e le condizioni sopra indicate sono accettabili da parte del Governo italiano ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

SCELBA.

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALLE ASSEGNAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI PER DOLLARI 18.500.000 STIPULATO IN BASE ALLA SEZIONE 550 DEL " MUTUAL SECURITY ACT,, DEL 1951 E SUCCESSIVI EMENDAMENTI — ROMA, 19 MAGGIO 1955

AMERICAN EMBASSY

His Excellency GAETANO MARTINO

Minister of Foreign affairs of the Republic of Italy.

Rome, May 19, 1955

Excellency,

I have the honor to refer to the allocation to the Government of Italy of agricultural commodities valued at dollars 18,5 million, under Section 550 of the Mutual Security Act of 1951, as amended. I wish to confirm herewith that this allocation, which was made on April 20, 1954, has been made with the following understanding:

(1) The Government of Italy will pay for the agricultural commodities furnished under this allocation by depositing into a separate special account of the United States Government, upon notification of the amount of United States Government dollar disbursements, an amount of Italian lire equivalent to the United States dollar disbursements. The lire equivalent will be calculated at the rate of exchange applicable to all United States Government transaction in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947, and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and Italian Governments dated April 15, 1948. Such deposits of lire to the special United States account will be governed by the provisions regarding United States lira accounts contained in paragraph number 6 (B) of the January 25, 1947 agreement.

(2) The United States Government agrees to use the lira equivalent of dollars 300,000 for the dependent overseas territories program in Somalia, in accordance with the Agreement for a Technical Cooperation Program between the Government of Italy and the Government of the United States of America, dated June 28, 1954.

(3) The United States Government agrees to use the remaining balance of the lira equivalent of dollars 18.2 million for payments against offshore procurement contracts let in Italy after April 20, 1954.

The United States Government would appreciate receiving confirmation of the acceptability of the foregoing procedures to the Italian Government.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

CLARA BOOTHE LUCE

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

N. 22/707

Sua Eccellenza CLARA BOOTHE LUCE

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — Roma.

Roma, 19 maggio 1955

Eccellenza,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'assegnazione al Governo italiano di prodotti agricoli per un valore pari a dollari 18.500.000, ai sensi della Sezione 550 del " Mutual Security Act " del 1951, e successivi emendamenti. Desidero confermare con la presente che tale assegnazione, effettuata il 20 aprile 1954, è stata fatta sulla base delle seguenti intese:

1) Il Governo italiano provvederà al pagamento dei prodotti agricoli forniti a seguito di questa assegnazione, depositando su un fondo speciale del Governo degli Stati Uniti, in base a notifica dell'importo degli esborsi in dollari effettuati dal Governo degli Stati Uniti, un importo in lire italiane equivalente agli esborsi in dollari degli Stati Uniti. L'equivalente in lire sarà determinato in base al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni del Governo degli Stati Uniti in Italia in conformità con l'Accordo concluso il 25 gennaio 1947 e con l'Accordo contenuto nel successivo scambio di lettere tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto speciale degli Stati Uniti saranno soggetti alle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 (B) dell'Accordo del 25 gennaio 1947.

2) Il Governo degli Stati Uniti è d'accordo che l'equivalente in lire di dollari 300.000 sia usato per il programma in favore dei dipen-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denti territori d'oltremare in Somalia, in conformità con l'Accordo per un Programma di Collaborazione Tecnica tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America del 28 giugno 1954.

3) Il Governo degli Stati Uniti è d'accordo di destinare la quota rimanente dell'equivalente in lire, pari a dollari 18.200.000, per pagamenti relativi a contratti di commesse off-shore, stipulati in Italia dopo il 20 aprile 1954.

Il Governo degli Stati Uniti gradirà ricevere conferma che la procedura sopraindicata risulta accettabile da parte del Governo Italiano ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

G. MARTINO

**ACCORDO FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA SULLE ECCE-
DENZE AGRICOLE STIPULATO IN BASE AL TITOLO I DELL' "AGRI-
CULTURAL TRADE DEVELOPMENT AND ASSISTANCE ACT", DEL 1954
E SCAMBIO DI NOTE — ROMA, 23 MAGGIO 1955**

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO DEGLI STATI UNITI:

Riconoscendo l'opportunità di incrementare il commercio dei prodotti agricoli fra i due Paesi e con altre Nazioni amiche, attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli;

Considerato che l'acquisto di eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti, con pagamento in lire, contribuirà all'incremento di tale commercio;

Considerando che le lire risultanti da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;

Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite di eccedenze agricole da parte del Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo (Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954) e le misure che i due Governi prenderanno separatamente e unitamente, per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Vendita in valuta locale.

1. — Previo rilascio e accettazione delle autorizzazioni di acquisto menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna di finanziare la vendita contro lire di quei prodotti agricoli che saranno considerati in eccedenza in base alla Legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano.

2. — Il Governo degli Stati Uniti rilascerà autorizzazioni di acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita e alla consegna dei prodotti, al tempo e alle modalità del deposito delle lire ricavate da tali vendite e ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Al paragrafo 3 di questo articolo sono elencati alcuni prodotti e gli importi per i quali i due Governi hanno raggiunto un accordo provvisorio.

3. — Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi indicati, durante

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'anno finanziario U.S.A. 1955, alle condizioni di cui al Titolo 1° della citata Legge e al presente Accordo.

Prodotto	Importo (in milioni di dollari)
Cotone (incluso il nolo marittimo per la parte che deve essere finanziata dagli Stati Uniti)	36,6
Grano (grano duro)	9,1
Tabacco	3,2
Noli marittimi (costo di stima per il frumento e il tabacco per la quota che deve essere finanziata dagli Stati Uniti)	1,1

Art. II.

Impiego delle lire.

1. — I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti d'America come conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo, saranno usate dal Governo degli Stati Uniti d'America agli scopi seguenti negli importi indicati:

a) In pagamento di spese effettuate dagli Stati Uniti in Italia, incluse le spese di cui alle sotto Sezioni (a) ed (f) della Sezione 104 della Legge; l'equivalente in lire di dollari 14.400.000.

b) Per acquistare o contrarre l'acquisto di materiali strategici o scarsi per la costituzione di scorte supplementari U. S. A., in base alla Sezione 104 (b); l'equivalente in lire di dollari 1.000.000.

c) Per finanziare l'acquisto di beni o servizi a favore di terzi Paesi amici, in base alla Sezione 104 (d); l'equivalente in lire di dollari 4 milioni e 600.000.

d) Per prestiti al Governo italiano per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia in base alla Sezione 104 (g) della Legge, prestiti condizionati tuttavia ad ulteriori intese tra i due Governi; l'equivalente in lire di dollari 30.000.000. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente accordo, a causa della mancata intesa fra i due Governi circa l'impiego dei prestiti o per qualsiasi altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potrà impiegare tali lire per uno qualsiasi degli scopi contemplati dalla Sezione 104 della Legge.

2. — Le lire derivanti dal presente accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi dichiarati al paragrafo 1 del presente articolo, nel modo e nell'ordine di priorità che sarà deciso dallo stesso Governo degli Stati Uniti.

Art. III.

Deposito delle lire.

L'ammontare delle lire che devono essere depositate sul conto degli Stati Uniti corrisponderà al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsate o finanziate dal Governo U. S. A. in base alla Legge 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti, e di carico, scarico, stivaggio, ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica alle transazioni effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia, in base all'accordo del 25 gennaio 1947, e all'accordo di cui al successivo scambio di note fra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto dei Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti U. S. A. in lire di cui al paragrafo 6 (b) dell'accordo del 1948.

Art. IV.

Disposizioni generali.

1. — Il Governo italiano conviene che prenderà tutte le misure possibili per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi o l'uso a scopi non interni (salvo che tali vendite, rispedizioni o usi siano specificatamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni della Legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, e per assicurare che, dall'acquisto di tali prodotti, non deriverà una maggiore disponibilità dei prodotti stessi o di altri simili per Nazioni non amiche degli Stati Uniti.

2. — I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni per assicurare che le vendite di eccedenze agricole in base alla Legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti e non danneggino materialmente le relazioni commerciali esistenti tra gli altri Paesi del mondo libero.

3. — Nell'attuazione del presente accordo i due Governi si adopereranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace, e faranno quanto è in loro potere per incrementare ed espandere una continua domanda di mercato nel campo dei prodotti agricoli.

Art. V.

Consultazioni.

I due Governi si consulteranno, su richiesta di uno di essi, su ogni questione concernente l'applicazione del presente accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.

Art. VI.

Entrata in vigore.

Il presente accordo entrerà in vigore al momento della firma.

IN FEDE DI CHE i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Roma in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti fede, addì 23 maggio 1955.

Per il Governo Italiano

SCELBA

Per il Governo degli Stati Uniti d'America

CLARA BOOTHE LUCE

His Excellency MARIO SCELBA

Prime Minister of Italy - Palazzo Viminale — Rome

May 23, 1955

Excellency,

With reference to the Surplus Agricultural Commodities Agreement signed today between the United States of America and Italy under Title I of United States Public Law 480, I have the honor to propose the following supplementary understandings in relation to this agreement.

(1) With regard to Article II, Paragraph 2, the United States Government agrees to consult with the Italian Government regarding the establishment of the priorities thereto referred.

(2) It is understood that Article IV; Paragraph 2, of this agreement requires the Italian Government to undertake: (a) to import from the United States usual marketings of not less than 67,000 metric tons of wheat, 900 metric tons of tobacco and 344,000 bales of raw cotton, in the year ending July 31, 1955 and (b) to maintain during the 1954-1955 marketing season usual imports of the above commodities from friendly countries other than the United States.

(3) With regard to purchase authorizations issued under the terms of the agreement, the United States Government agrees to extend the contracting period beyond June 30, 1955 provided shipment from the United States takes place prior to September 30, 1955.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(4) It is understood that representatives of our two Governments will effect an agreement in regard to the public information aspects of this program as soon as possible.

I shall be glad if Your Excellency will confirm the foregoing on behalf of the Government of the Italian Republic.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

CLARA BOOTHE LUCE

S. E. CLARE BOOTHE LUCE

Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — Roma

Roma, li 23 maggio 1955.

Eccellenza,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sulle eccedenze agricole firmato oggi dagli Stati Uniti d'America e dall'Italia in base al Titolo I della Legge 480 (U. S. Public Law 480) e di proporre le seguenti intese supplementari:

1°) Riguardo all'articolo II, paragrafo 2, il Governo degli Stati Uniti è d'accordo di consultarsi col Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenze ivi menzionate.

2°) L'articolo IV, paragrafo 2 del presente Accordo richiede che il Governo italiano si impegni: (a) ad importare dagli Stati Uniti come normali acquisti non meno di 67.000 tonnellate metriche di grano, 900 tonnellate metriche di tabacco e 344.000 balle di cotone grezzo, nell'anno che termina il 31 luglio 1955 e (b) a mantenere all'abituale livello durante la stagione di acquisti 1954-55 le importazioni di tali prodotti dai Paesi amici all'infuori degli Stati Uniti.

3°) Riguardo alle autorizzazioni d'acquisto rilasciate ai sensi dell'Accordo il Governo degli Stati Uniti conviene di prorogare il periodo contrattuale al di là del 30 giugno 1955, purchè le spedizioni dagli Stati Uniti abbiano luogo prima del 30 settembre 1955.

4°) Rappresentanti dei nostri due Governi concorderanno tra loro quanto prima il modo migliore di informare l'opinione pubblica sul presente programma.

Sarò lieta se l'Eccellenza Vostra vorrà confermare l'accordo del Governo della Repubblica Italiana su quanto precede ».

Ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione.

SCELBA